



COMUNE DI CASALMORANO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. n.41 DEL 29.09.2004

TITOLO I FINALITA' E CONTENUTO

ARTICOLO 1 – SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, la partecipazione dei cittadini, riuniti in associazione comitati o consulta, all'attività dell'Ente.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 2 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini associati, all'attività dell'Ente, allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine valorizza le libere forme associative senza fini di lucro e promuove strumenti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

TITOLO III ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 3 – ISTITUZIONE ALBO

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni ai sensi e per i fini dell'articolo 11 dello Statuto Comunale di Casalmorano.
2. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, le forme di partecipazione delle Associazioni alla vita Amministrativa del Comune ed i sostegni che l'Amministrazione pone in essere a loro favore.
3. L'Albo delle Associazioni prevede i seguenti ambiti di attività: socio-assistenziale, culturale e sportivo, e ricreativo
4. E' istituito lo sportello per le Associazioni presso l'Ufficio Segreteria, per la gestione dell'Albo delle Associazioni.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi all'Albo tutte le Associazioni liberamente costituite con sede ed operanti sul territorio del Comune di Casalmorano che:

- a. non abbiano finalità di lucro;
 - b. si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
 - c. svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 3 dell'articolo 3;
 - d. operino sul territorio di Casalmorano da almeno un anno.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs. 4.12.1997 n.460 ONLUS, non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni la forma giuridica prescelta dalla Associazione, nè la sua organizzazione interna.
 3. Sono esclusi dall'Albo delle Associazioni i partiti politici, i movimenti e le Associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.

ARTICOLO 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è concessa su domanda scritta presentata dal responsabile dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quel che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata allo Sportello per le Associazioni su apposito modulo predisposto dal medesimo ufficio e richiedente:
 - a. la denominazione ufficiale dell'associazione;
 - b. gli ambiti dell'Albo delle Associazioni per cui si chiede l'iscrizione;
 - c. una breve relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
 - d. il numero dei cittadini aderenti suddivisi in residenti e non residenti nel Comune;
 - e. le generalità del rappresentante dell'Associazione;
 - f. l'indirizzo della sede o del recapito cui far pervenire le comunicazioni;
 - g. la dichiarazione che l'Associazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
 - h. il bilancio annuale consuntivo approvato dall'Assemblea dei Soci.
3. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati l'atto costitutivo, lo Statuto dell'Associazione e l'elenco aggiornato dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Alla domanda può essere allegato ogni altro atto che l'Associazione ritenga utile per completare la propria presentazione.

ARTICOLO 6 – PRIMA ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione viene valutata dalla giunta comunale che, previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti, esprime per iscritto parere motivato sulla sua accoglibilità o meno entro trenta giorni dalla presentazione.
2. Tramite lo Sportello per le Associazioni, la Giunta Comunale può richiedere l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 5, ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni. Il tempo intercorrente fra la richiesta di integrazione delle informazioni ed il ricevimento delle stesse non si computa nel periodo di cui al comma 1.
3. Se la domanda viene accolta, l'Associazione viene iscritta immediatamente nell'Albo delle Associazioni.
4. In caso di non accoglimento della domanda, la Giunta Comunale, tramite lo Sportello per le Associazioni, ne comunica le motivazioni. Contro il predetto provvedimento, l'Associazione interessata potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 7 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. L'Albo delle Associazioni è soggetto a revisione annuale.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di comunicare per iscritto allo Sportello per le Associazioni ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione entro trenta giorni dal verificarsi della variazione; in modo particolare qualsiasi variazione relativa alla composizione dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno le Associazioni iscritte all'Albo devono, su invito dello Sportello per le Associazioni:
 - a. presentare per iscritto una relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
 - b. confermare con apposita dichiarazione il permanere dei requisiti di cui al precedente articolo 5.

- c. Il bilancio annuale consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci.
4. Tutte le comunicazioni scritte dalla Associazione alla Amministrazione Comunale devono essere sottoscritte dal responsabile dell'Associazione.

ARTICOLO 8 – INTEGRAZIONE DELL'ALBO

1. Le Associazioni che maturano i requisiti di iscrizione successivamente alla data di formazione dell'Albo o della revisione annuale, possono presentare la domanda di iscrizione entro il 15 ottobre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento.
2. L'esame delle domande da parte della Giunta Comunale, come indicato all'articolo 6, avviene entro il successivo mese di novembre e l'iscrizione all'Albo decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 9 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo delle Associazioni avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta dalla Giunta Comunale quando si verifica uno dei seguenti casi:
 - a. l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'articolo 4;
 - b. l'Associazione non presenti entro trenta giorni dalla richiesta, quanto previsto ai punti a) e b) del paragrafo 3 di cui all'articolo 7;
 - c. l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione di contributi e altre forme di sostegno;
 - d. le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato per iscritto all'Associazione entro trenta giorni. Contro il provvedimento di cancellazione l'Associazione potrà presentare proprie osservazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Il successivo provvedimento della Giunta sarà definitivo.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

TITOLO IV FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 10 – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE STATUTARI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo potranno utilizzare locali e impianti comunali per lo svolgimento della attività associativa, come previsto dallo Statuto Comunale.

ARTICOLO 11 – RICHIESTA DI PARERI

1. Il Comune convoca annualmente tutte le associazioni iscritte all'Albo, in sede di presentazione del bilancio preventivo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, punto b) dello Statuto Comunale.
2. Al fine dell'assunzione di atti relativi a settori nei quali operano i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la consultazione delle Associazioni è obbligatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 2, punto b) dello Statuto Comunale.
3. La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alla materia di trattazione, può prevedere uno o più delle seguenti modalità:
 - a. assemblea dei rappresentanti delle Associazioni;
 - b. distribuzione di questionari da restituire entro un tempo determinato;
 - c. richiesta scritta di un parere, non vincolante da parte del Comune, entro un termine assegnato.
4. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione e la chiarezza del quesito.

ARTICOLO 12 – CONSULTE

1. Le consulte sono strumenti di partecipazione istituiti dal Consiglio Comunale ed esprimono d'ufficio o su richiesta pareri e proposte da sottoporre, eventualmente, in sede di Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, delibera in ordine al numero delle consulte da istituire.
3. I componenti di ciascuna consulta comunale non possono essere meno di 4 nè più di 12.

4. Presidente della Consulta è il Sindaco o un suo delegato.
5. Le consulte durano in carica quanto il Consiglio Comunale ed i propri componenti decadono dopo tre assenze ingiustificate consecutive.
6. Il presidente convoca la consulta con un preavviso di almeno 3 giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti che saranno oggetto di discussione. Egli coordina lo svolgimento delle sedute.
La metà più uno dei membri della consulta può chiedere la convocazione della stessa. In tal caso il presidente la convoca entro dieci giorni dalla richiesta.
I pareri e le proposte che ogni consulta esprime non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui un parere venga formalizzato, esso deve essere votato a maggioranza semplice dei presenti.
7. Di ogni seduta viene redatto un verbale da parte di un componente la consulta. I verbali sono tenuti presso lo Sportello per le Associazioni ai fini della loro consultazione.
8. Le consulte devono essere convocate almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 13 - CONVENZIONI

1. Nei settori di competenza comunale e/o in relazione a specifici ed organici progetti di intervento, tra l'Amministrazione Comunale ed Associazioni iscritte all'Albo possono essere stipulate Convenzioni per lo svolgimento di:
 - a. Gestione di strutture comunali affidate integralmente o parzialmente alle Associazioni;
 - b. attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno ad interventi realizzati nell'ambito di strutture comunali;
 - c. attività ed interventi innovativi o sperimentali.

Le convenzioni regolano:

- a. la durata del rapporto di collaborazione;
- b. il contenuto e le modalità dell'intervento;
- c. i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite fra i due soggetti stipulanti;
- d. le modalità di risoluzione del contratto.

TITOLO V FORME DI SOSTEGNO

ARTICOLO 14 – AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo hanno diritto ad accedere a tutte le agevolazioni previste da accordi, convenzioni, contratti stipulati dall'Amministrazione Comunale in loro favore.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo possono chiedere contributi su iniziative e progetti relativi alla loro attività statutaria. La Giunta Comunale delibera ogni anno, non prima dell'approvazione del bilancio di previsione, l'ammontare massimo del contributo da iscrivere a bilancio, l'importo massimo accreditabile ad ogni associazione, i criteri di ripartizione, le modalità richieste e di erogazione.

ARTICOLO 15 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivo all'albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.